ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 87/217/CEE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE CAUSATO DALL'AMIANTO

Art. 3

Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto

Per l'attivita' di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonche' per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Versione in vigore dal 5 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-114-1995/art-3-attivita-di-demolizione-di-manufatti-e-di-rimozione-di-amianto-o-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it